



CONVEGNO ANNUALE DEI ‘GIOVANI PENALISTI’ – AIDP Gruppo Italiano

Il sistema penale di fronte alle vulnerabilità: tra esigenze di protezione e derivate vittimocentriche

Call for abstracts

Università degli Studi di Milano
29 gennaio 2027

Negli ultimi anni, il concetto di “vulnerabilità” ha assunto una crescente centralità nel dibattito giuridico, richiamando l’attenzione sui fattori personali, sociali ed economici che possono incidere sulla capacità di autodeterminazione dell’individuo e sull’effettiva capacità di godere dei diritti sanciti dall’ordinamento. La definizione del concetto di “vulnerabilità” è tuttavia controversa, oscillando tra prospettive che guardano alle fragilità soggettive e approcci strutturalisti che si concentrano sul contesto e sulle asimmetrie di potere che caratterizzano determinate dinamiche sociali. Pur costituendo un tratto universale dell’esperienza umana, la vulnerabilità si manifesta infatti con intensità differenti, e può altresì derivare – secondo una dinamica intersezionale – dalla sovrapposizione di una molteplicità di discriminazioni che si rafforzano reciprocamente.

L’impiego delle lenti della teoria della vulnerabilità nel sistema penale richiede tuttavia un’attenta valutazione della sua portata euristica, così come degli eventuali profili di tensione con i principi fondamentali del diritto penale sostanziale e processuale. Da un lato, il riconoscimento dell’esistenza di specifiche condizioni di vulnerabilità può contribuire a rafforzare la protezione di persone sistematicamente esposte a violenza, discriminazione o sfruttamento – oltre che, sul piano processuale, a giustificare il riconoscimento di garanzie volte a prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria. Dall’altro lato, tuttavia, l’accento sulla vulnerabilità delle persone offese può alimentare politiche penali simboliche e piegate su istanze meramente repressive, contribuendo altresì all’affermazione di rappresentazioni paternalistiche dei soggetti protetti. Al tempo stesso, la vulnerabilità rischia di essere ricondotta esclusivamente alla posizione della persona offesa, trascurando le condizioni di fragilità che possono riguardare anche l’autore del reato.

Il Convegno intende promuovere una riflessione sul ruolo della vulnerabilità nel diritto penale sostanziale e processuale, valorizzando anche approcci interdisciplinari provenienti, tra gli altri, dalla criminologia, dalla sociologia, dalla filosofia del diritto, dagli studi di genere e dagli studi sulle migrazioni. Le proposte di intervento potranno collocarsi in una o più delle seguenti quattro aree di indagine.

1. Fondamenti teorici della vulnerabilità in ambito penalistico

L’ingresso del concetto di “vulnerabilità” in ambito penalistico impone di chiarirne i rapporti con i principi e con le categorie del diritto penale. Tradizionalmente, le condizioni di fragilità dell’individuo sono state prese in considerazione, nella parte generale del diritto penale, come possibili cause di esclusione o di attenuazione della colpevolezza dell’autore del reato: si pensi

alle disposizioni in materia di imputabilità o alla “non conoscibilità” della norma penale nelle ipotesi di scarsa socializzazione dell’imputato. Nel quadro della crescente centralità assunta dalla vittima nel discorso penalistico e processual-penalistico, la vulnerabilità tende invece a essere sempre più frequentemente riferita alla persona offesa, divenendo possibile criterio di differenziazione della tutela e di valutazione del disvalore del fatto. Le proposte di *abstract* potranno concentrarsi sull’impatto di tale mutamento di prospettiva sulla dogmatica penalistica tradizionale; tra gli interrogativi di particolare interesse, se ne segnalano alcuni in via esemplificativa: (i) se la crescente valorizzazione della posizione della vittima possa suggerire un progressivo allontanamento dalla teoria del bene giuridico in favore di concezioni del reato incentrate sulla violazione dei diritti soggettivi della vittima; (ii) se e in quale misura l’integrazione del punto di vista della vittima vulnerabile in ambito penalistico possa alimentare derive soggettivistiche e altamente discrezionali nella definizione del disvalore del fatto; (iii) su quali istituti di parte generale possa incidere la condizione di vulnerabilità della persona offesa e secondo quali criteri debba essere accertata; (iv) attraverso quali tecniche di incriminazione possa assumere rilievo la nozione di “vulnerabilità”, e se quest’ultima debba essere configurata quale condizione soggettiva della persona offesa, o, invece, quale circostanza derivante da fattori di contesto.

2. Itinerari di parte speciale

Negli ultimi anni, si è assistito ad una crescente valorizzazione della vulnerabilità quale criterio di orientamento delle scelte di criminalizzazione e di aggravamento della risposta sanzionatoria. Le proposte di intervento potranno concentrarsi, tra gli altri, sui seguenti profili: (i) le forme di vulnerabilità connesse al genere o all’identità sessuale, anche alla luce del dibattito sul femminicidio e sulla proposta di modifica dell’art. 604-*bis* c.p. contenuta nel d.d.l. Zan; (ii) le condizioni di vulnerabilità economica e sociale, con particolare riferimento al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, incluso lo sfruttamento di manodopera intellettuale; (iii) le nuove forme di vulnerabilità digitale (diffusione non consensuale di contenuti intimi e *deepfakes*, pornografia digitale, *phishing*, estorsione *online*, etc.); (iv) le forme di vulnerabilità connesse alla minore età.

3. Vulnerabilità e procedimento penale

La condizione di vulnerabilità può assumere rilievo nel procedimento penale con riferimento sia alla persona offesa sia a chi è sottoposto all’esercizio della potestà punitiva. Per quanto riguarda la persona offesa, tra le questioni di interesse rientrano: (i) gli ostacoli all’accesso alla giustizia (si pensi alla persona priva di permesso di soggiorno, per la quale il contatto con le autorità può comportare l’emersione della condizione di irregolarità, oppure alla vittima di violenza domestica che conviva con il partner o dipenda economicamente da quest’ultimo); (ii) il possibile impatto della vulnerabilità sulla genuinità del consenso prestato dalla vittima all’accesso ai programmi di giustizia riparativa; (iii) le misure volte ad evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria; (iv) il rapporto tra i diritti della vittima e le garanzie dell’indagato o imputato (presunzione di innocenza, contraddittorio nella formazione della prova, diritto di difesa). Per quanto invece concerne l’indagato, l’imputato o la persona detenuta, tra i possibili temi di interesse si segnalano: (i) le condizioni di vulnerabilità che possono compromettere la comprensione del procedimento, la partecipazione consapevole e l’effettività del diritto di difesa, rendendo necessaria l’operatività della disciplina di cui agli artt. 70 ss. c.p.p., o comunque l’adozione di forme adeguate di assistenza (cfr. Direttiva 2013/48/UE sul diritto alla difesa tecnica e Direttiva 2016/1919/UE sul gratuito patrocinio), come di recente evidenziato anche dalla sentenza *Krpelik c. Repubblica ceca* della Corte Edu (sez. V, 12 giugno 2025); (ii) in fase cautelare, l’adeguatezza ai sensi dell’art.

275 c.p.p. delle misure personali eventualmente applicabili a un soggetto vulnerabile; (iii) in fase esecutiva, l'adeguatezza del regime carcerario nella gestione delle vulnerabilità delle persone detenute (patologie, dipendenze, forme di disagio psichico etc.).

4. La politica criminale oltre il diritto penale

Sulla base del principio di *extrema ratio*, il diritto penale dovrebbe costituire lo strumento residuale di tutela dei beni giuridici. Gli strumenti extrapenalistici potrebbero dunque accompagnare – o, in taluni casi, addirittura sostituire – lo *ius terribile*. Tra le possibili direttrici di riflessione, da considerarsi nelle loro potenzialità e nei loro eventuali limiti, si segnala: (i) il rischio che l'impiego del concetto di “vulnerabilità” come direttrice d'intervento delle politiche criminali possa sfociare in derive simboliche e dal sapore paternalistico; (ii) il ruolo delle politiche sociali, educative e abitative nel rafforzamento dell'autonomia delle persone esposte a violenza, sfruttamento o marginalizzazione; (iii) i centri antiviolenza e l'educazione affettiva e sessuale come strumenti di prevenzione e contrasto della violenza di genere; (iv) la giustizia riparativa; (v) il ruolo dei controlli amministrativi e ispettivi nella prevenzione dei fenomeni di sfruttamento sul lavoro.

Modalità di invio dell'abstract

La *call for abstract* è dedicata a dottorandi, assegnisti e ricercatori.

I candidati sono invitati ad inviare all'indirizzo e-mail giovanipenalistiaidp@gmail.com:

- un file in pdf contenente titolo e *abstract* (massimo 700 parole) dell'intervento, nonché l'indicazione di una o più aree di indagine, tra le quattro indicate nella *call*, nelle quali si colloca l'intervento. Il file dovrà essere anonimo;
- un file in pdf contenente nome, cognome e qualifica del candidato, unitamente al titolo dell'*abstract*.

La scadenza per l'invio degli *abstract* è fissata per il **9 novembre 2026**.

Procedura di selezione

La selezione degli *abstract* sarà anonima.

Il comitato dei revisori è composto dalla Prof.ssa Teresa Alesci, dal Prof. Francesco Mazzacuva, dalla Prof.ssa Rossella Sabia e dalla Prof.ssa Maria Chiara Ubiali.

L'esito della selezione sarà comunicato ai candidati **entro il mese di dicembre 2026**.

Partecipazione al Convegno

Il convegno si terrà il **29 gennaio 2027** presso l'**Università degli Studi di Milano**.

Per i candidati selezionati, la partecipazione al Convegno è subordinata all'iscrizione all'*Association Internationale de Droit Pénal* (AIDP).

Le spese di viaggio connesse alla partecipazione al Convegno sono a carico dei partecipanti.

Comitato scientifico

Dott. Mario Arbotti, Dott. Francesco Maria Damosso, Dott.ssa Beatrice Fragasso, Dott.ssa Beatrice Panattoni, Dott.ssa Elisabetta Pietrocarlo